



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Class. 34.19.04 / fasc.633/2018

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 3513]
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID_VIP: 3513] VAS – Valutazione Ambientale Strategica relativa ai Piano di Sviluppo 2016 e 2017 della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale.

Fase di consultazione pubblica

Autorità Proponente: TERN A S.p.A. – Direzione Sviluppo

Autorità Procedente: Ministero dello Sviluppo Economico

Consultazione sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio del MiBAC- Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 3513]
ctva@pec.minambiente.it

e, p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise 2
0100 ROMA (RM)
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

e, p.c. TERN A S.p.A.
Viale Egidio Galbani 70
0100 ROMA (RM)
svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

e, p.c. Al Gabinetto dell'On. Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

RB
GP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO l'art.4, commi 3 e ss.mm.ii., del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

VISTO il decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante "riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25/03/2016 del Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aventi ad oggetto "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 e la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 188 del 14 agosto 2018), con la quale questo Ministero ha assunto la denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2018, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrato alla Corte dei Conti in data 20 novembre 2018 al fg. 1 rep.13404, con il quale è stato conferito al Dott. Gino Famiglietti l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.e ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che **TERNA S.p.A. – Direzione Sviluppo**, in qualità di autorità proponente, con nota prot. n. TE/P2018 0004998 del 26/06/2018, ha dato formale avvio alla fase di consultazione pubblica, ai fini della **procedura di VAS dei Piani di Sviluppo (PdS) 2016 e 2017 della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale**, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. dando indicazione degli indirizzi web dove poter acquisire integralmente la relativa:

- per il PdS 2016

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1643/2818>



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4545

dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

- per il PdS 2017

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1667/2895>

CONSIDERATO che la pubblicazione dell'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è avvenuta in data 4 luglio 2018 sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", serie generale, numero 153;

CONSIDERATO che nei giorni immediatamente successivi al suddetto avviso, è stata data ampia pubblicità all'avvio della procedura di VAS dei PdS 2016 - 2017, con contestuale pubblicazione di tutta la relativa documentazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico nonché sul sito web di Terna S.p.A.;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 19967 del 24/07/2018, ha richiesto il parere di competenza alle Soprintendenze MIBAC territorialmente competenti e al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa stessa Direzione Generale;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa ai Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale per l'annualità 2016 e 2017 e che detti piani interessano diverse aree del territorio nazionale;

CONSIDERATO che Terna Rete Elettrica Nazionale SPA, come dichiarato attraverso la documentazione prodotta per la presente procedura di VAS, è il principale proprietario della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) e fornisce al Paese il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, attraverso circa 72.000 km di linee elettriche ad alta tensione ed altissima tensione. L'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, rappresenta il segmento della filiera elettrica che ha la funzione di trasportare sia l'energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche, sia quella importata dall'estero, verso le aree di consumo, dove sarà utilizzata dopo la trasformazione a tensione più bassa. La rete di trasmissione è formata, quindi, da linee ad altissima e ad alta tensione, da stazioni di trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di interconnessione che permettono lo scambio di elettricità con i paesi esteri confinanti.

Ai sensi dell'art. 1-ter, co. 2 del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nonché del DM 25/04/2005 e sue modifiche ed integrazioni e dell'art. 36 del D.Lgs. 93/2011, Terna predispose annualmente il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale assoggettabile, ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 "Testo Unico dell'Ambiente" (TUA) e delle successive modifiche ed integrazioni, a Valutazione Ambientale Strategica.

Occorre evidenziare l'eccezionalità della procedura in corso, che in questo caso ha ad oggetto i PdS riferiti a due successive annualità (2016 e 2017), differentemente da quanto applicato dalle procedure consuete, che normalmente prevedono la valutazione di un singolo Piano.

A tale proposito, per quanto concerne i due PdS in esame, la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM ha concordato, con nota prot. DVA-2017-10092 del 2 maggio 2017, con quanto proposto da Terna, ovvero di far confluire le due procedure per il PdS 2016 e il PdS 2017, che hanno avuto distinte fasi di consultazione preliminare, in una unica procedura di VAS comprensiva di entrambe le annualità, attraverso l'elaborazione di un RA che consideri entrambi i Piani. Si precisa che le considerazioni e le analisi dei due Piani di Sviluppo sono comunque eseguite tenendo distinte le azioni di Piano per singola annualità, ad



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

BB
gsp



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

eccezione, evidentemente, dell'analisi degli effetti cumulati, che sono eseguiti non solo per singola annualità, ma anche per l'insieme dei due piani in esame.

CONSIDERATO che in tutti i PdS sono indicati ed analizzati gli scenari di riferimento rispetto ai quali sono individuate le esigenze di sviluppo e le relative azioni funzionali pensate per l'eliminazione delle congestioni della rete, per lo sviluppo dell'interconnessione con l'estero e per l'integrazione delle fonti rinnovabili. Occorre evidenziare però che fino all'anno 2012 gli interventi inseriti nei Piani sono consistiti sia in quelli già inseriti nel precedente Piano ma non ancora realizzati, che in quelli di più recente pianificazione, mentre a partire dal 2013, in virtù del citato co. 12 dell'art. 36 del D. Lgs. 93/2011, relativo al "Gestore dei sistemi di trasmissione", i PdS hanno iniziato ad indicare unicamente le nuove esigenze elettriche, cioè quelle non già indicate nei piani precedenti;

CONSIDERATO che i predetti PdS 2016 e 2017 perseguono, in via generale, obiettivi e azioni mirati ad assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, a deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica sul territorio nazionale, a garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori, a concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti, a connettere, infine, alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio. Sulla base di queste considerazioni Terna persegue obiettivi di carattere generale (OTg), in merito alle prestazioni che devono essere offerte in riferimento agli obblighi del Disciplinare di Concessione, e obiettivi tecnici specifici (OTS) che fanno riferimento agli OTg sulla base delle esigenze relative all'annualità di Piano. In particolare, oltre ad obiettivi di carattere tecnico-funzionale, Terna si pone obiettivi di carattere ambientale legati alle strategie per lo sviluppo sostenibile, sia europea che italiana e considerando le specificità del PdS.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono declinati in due categorie: obiettivi a carattere generale (OAGn) che tengono conto delle politiche di sostenibilità dell'intero Piano, e gli obiettivi a carattere specifico (OASn) relativi agli obiettivi generali.

Tra gli obiettivi ambientali declinati da Terna risultano in particolare, con riferimento alle competenze di tutela del Mibac:

Tematica strategica

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale

Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale

Suolo e acque

OAG10 Tutelare e salvaguardare l'attività agricola e il paesaggio rurale

OAs20 Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità e compattezza, favorendone l'accorpamento e il consolidamento, evitando che gli interventi comportino il consumo di suolo agricolo, lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole
OAs21 Garantire la continuità e l'efficienza della rete irrigua, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo a opere idrauliche artificiali solo ove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Handwritten initials and marks in the bottom left corner.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Tematica strategica

Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale

OAG13 Tutelare, recuperare e valorizzare il paesaggio

OAG14 Tutelare e valorizzare i beni culturali

Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale

OAs25 Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici
OAs26 Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione
OAs27 Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere
OAs28 Garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto e con gli elementi di cantiere
OAs29 Salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo

Esigenze di sviluppo

In riferimento alle analisi effettuate sugli scenari di riferimento vengono evidenziate diverse tipologie di esigenze in relazione alle singole annualità:

2016

E1 Sviluppare la capacità di interconnessione

E2 Superare i rischi di congestione

E3 Garantire e favorire l'utilizzo di energia generata da fonti rinnovabili

E4 Migliorare la qualità del servizio di trasmissione

2017

E3 Garantire e favorire l'utilizzo di energia generata da fonti rinnovabili

E4 Migliorare la qualità del servizio di trasmissione

Azioni di piano

Nel processo logico fin qui delineato, che parte dagli obiettivi generali di "concessione", prosegue nel riscontro delle specifiche esigenze annuali e nella conseguente definizione degli obiettivi specifici, sia tecnici che ambientali, l'ultimo passaggio è rappresentato dalle azioni di Piano, che vengono specificamente individuate per il perseguimento degli obiettivi specifici e quindi per soddisfare le esigenze rilevate

Occorre specificare che, nei documenti di Piano, Terna indica le misure fisiche-materiali-operative con il termine "interventi", ciascuno dei quali è identificato da un codice. Tali interventi possono talvolta consistere in un insieme di azioni, anche di tipologia diversa, secondo la classificazione proposta:

- *gestionali* che si sostanziano in politiche gestionali della rete e azioni di adeguamento tecnologico, che comportano diverse prestazioni della rete di trasmissione, senza operare una diversa articolazione fisica,



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

RB
CPR



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

- *operative* che, invece, consistono nelle azioni a loro volta si differenziano sulla base dell'entità della variazione della consistenza fisica della rete:
- *operative su asset esistenti- funzionalizzazioni*, ovvero azioni che danno luogo ad interventi che consentono di migliorare la funzionalità esistente.;
- *operative su asset esistenti-demolizioni*, ovvero azioni operative prevede l'eliminazione di elementi della rete non più funzionali;
- *operative-realizzazione di nuovi elementi di rete*, ovvero realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali della rete.

Nello specifico, in riferimento all'annualità **2016** sono previste le seguenti azioni operative suddivise nelle suddette categorie:

Azioni operative su asset esistenti – Interventi di funzionalizzazione

Intervento di sviluppo di riferimento

Direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS

Direttrice 132 kV Opicina FS – Redipuglia

Direttrice 132 kV Talamello – Subbiano all.

Direttrice 132 kV Pian della Speranza– Subbiano all.

Direttrice 132 kV Colunga CP – Beverara RFI – Grizzana RFI

Direttrice 150 kV “SE Foggia – SSE Termoli FS”

Direttrice 150 kV “SE Caracoli – SSE Furnari FS”

Azione di funzionalizzazione della rete

Integrazione con la RTN della direttrice 132 kV tra gli impianti di Terme di Brennero e Bolzano FS

Integrazione con la RTN della direttrice 132 kV tra Opicina FS e Redipuglia FS

Integrazione con la RTN della direttrice 132 kV tra gli impianti di Talamello e Subbiano all.

Integrazione con la RTN della direttrice 132 kV tra gli impianti di Pian della Speranza - Subbiano all

Integrazione con la RTN della direttrice 132 kV tra gli impianti di Colunga CP – Beverara RFI – Grizzana RFI

Integrazione con la RTN della direttrice 150 kV tra le SE di Foggia e SE di Termoli FS

Integrazione con la RTN della direttrice 150 kV tra la SE di Caracoli e la SE di Furnari FS

Azioni operative su asset esistenti – Interventi di demolizione

Per il **PdS 2016** non è prevista alcuna azione appartenente a tale categoria.

Azioni operative – Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali

Intervento di sviluppo di riferimento

Direttrice 132 kV Pontremoli FS – Borgotaro FS – Berceto FS

Direttrice 132 kV Colunga CP – Beverara RFI – Grizzana RFI

Nuovo elettrodotto 150 kV “SSE Benevento FS – CP Benevento Ind.”

Interventi sulla rete AT nell'area tra le province di Potenza e Matera

Interventi sulla rete AT nell'area tra le province di Napoli e Caserta

Nuova interconnessione Italia - Tunisia

Azione di funzionalizzazione della rete

Incremento magliatura tra gli impianti di Borgotaro e Borgotaro FS

Incremento magliatura tra la SE Colunga e Colunga CP

Nuovo elettrodotto 150 kV tra "SSE Benevento FS – CP Benevento Ind."

Nuovo elettrodotto 150 kV "SSE Campomaggiore FS – CP Tricarico"; Nuovo elettrodotto 150 kV "SSE Vaglio FS - Nuova SE Vaglio 150 kV"

Nuovi raccordi AT tra Villa Literno FS e la rete 150 Kv;

Nuovi raccordi AT tra Falciano FS e la rete 150 kV;

Nuovi raccordi AT tra Sessa FS e la rete 150 kV

Nuova interconnessione Italia – Tunisia – collegamento Terrestre;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4545

dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

AB
GMP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Nuova interconnessione Italia - Tunisia

Nuova interconnessione Italia – Tunisia – collegamento
Terrestre;
Nuova interconnessione Italia– Tunisia – collegamento
marino

Nello specifico, in riferimento all'annualità 2017 sono previste le seguenti azioni operative suddivise nelle suddette categorie:

Azioni operative su asset esistenti – Interventi di funzionalizzazione

Intervento di sviluppo di riferimento

Rete 132 kV provincia Aosta

Stazione 220 kV Tirano
Riassetto rete 132 kV area Rho

Direttrice 132 kV Martignone - Castel maggiore

Rimozione derivazione rigida S. Angelo

Azione di funzionalizzazione della rete

Inserimento sezionatori su palo esistente presso Signayes
all.

Installazione reattanze presso la SE 220 kV Tirano
Rimozione delle limitazioni sull'elettrodotto 132 kV
"Ospiate -Lainate"; Rimozioni delle limitazioni
sull'elettrodotto 132 kV "Lainate -Rho"; Rimozioni delle
limitazioni sull'elettrodotto 132 kV "Rho –
Settimo"

Integrazione con la RTN direttrice 132 kV tra gli impianti
di Martignone, S. Viola, Crevalcore e Castelmaggiore
Ricostruzione linea in doppia terna presso A.S. Angelo

Le azioni operative su asset esistenti – Interventi di demolizione

Il PdS 2017 non è prevista alcuna azione appartenente a tale categoria.

Le azioni operative – Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali

Intervento di sviluppo di riferimento

Riassetto rete 132 kV area Rho
Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia
rinnovabile nell'area tra le province di Foggia e Barletta

Azione di funzionalizzazione della rete

Nuova SE 132 kV presso la CP Rho;
Nuovo elettrodotto 150 kV tra la SE Stornarella e
Stornara; Nuovo elettrodotto 150 kV tra la SE Stornara e
la SE Cerignola FS

In merito alla tematica specifica, la caratterizzazione ambientale è stata effettuata per le aree territoriali interessate da tutte quelle azioni, previste dai due PdS in esame, che potrebbero potenzialmente generare effetti ambientali significativi.

In tal senso, sono state prese in considerazione tutte le azioni operative (funzionalizzazione su asset esistenti, demolizione di asset esistenti, realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali) dei PdS 2016 e 2017, tralasciando quindi le azioni gestionali previste dagli stessi PdS, sulla scorta delle indicazioni contenute nell'Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle Linee guida per la caratterizzazione elaborate da ISPRA15, nonché in ragione delle logiche di lavoro e delle risultanze emerse in sede di elaborazione del Rapporto ambientale dei PdS 2013-2014-2015, e dei Rapporti preliminari relativi ai PdS 2016 e 2017.

In particolare si ricorda che, secondo la metodologia condivisa, le azioni di funzionalizzazione prevedono potenziali effetti relativi alla sola variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini (sistema insediativo)



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

mentre, per le azioni di nuova infrastrutturazione, gli effetti potenzialmente attesi interessano, oltre il sistema insediativo, anche:

- il patrimonio naturale;
- i beni culturali e i beni paesaggistici;
- i rischi naturali ed antropici.

Si precisa, comunque, che si è proceduto ad analizzare, anche per le aree interessate da azioni di funzionalizzazione, l'eventuale presenza di aree naturali protette, al fine di recepire quanto richiesto da alcune osservazioni degli SCA (soggetti competenti in materia ambientale).

CONSIDERATO che il MIBAC, in riferimento al RA Terna dei PdS 2013-14-15, aveva prodotto un'osservazione in merito, espressa all'interno del parere di cui al prot. n. 12635 del 26/04/17, vertendo sull'analisi di coerenza esterna del PdS con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, sostenendo che: "Tale analisi dovrà comprendere anche aspetti pertinenti allo stato attuale dei contesti paesaggisticamente significativi e la loro probabile evoluzione senza l'attuazione del PdS, considerando le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di revisione e aggiornamento, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice, D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii.". Tali indicazioni sono state recepite da Terna nella redazione del RA 2016/17.

L'analisi, dunque, è stata svolta attraverso i seguenti criteri:

- la ricognizione degli strumenti pianificatori paesaggistici vigenti in ogni regione, considerando gli eventuali loro aggiornamenti;
- l'analisi dei loro contenuti ai fini della verifica di coerenza esterna con il PdS.

Si segnala inoltre che, nell'ambito della caratterizzazione ambientale delle aree interessate dalle azioni di nuova infrastrutturazione, sono indicati i vincoli vigenti paesaggistici ex D.lgs. 42/2004 e smi (cfr. Allegato III-La caratterizzazione ambientale).

Infine, si sottolinea che tutti gli ambiti di tutela ed ulteriori aspetti legati alla percezione del paesaggio sono tenuti in debito conto attraverso specifici indicatori di seguito elencati, mediante i quali sono stimati gli effetti delle azioni di sviluppo:

- Ist07 Tutela delle aree per i beni culturali e i beni paesaggistici (misura la frazione dell'area di indagine non occupata da aree di valore culturale e paesaggistico);
- Ist08 Tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica (misura la frazione dell'area di indagine la cui destinazione d'uso non è finalizzata alla riqualificazione paesaggistica);
- Ist09 Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge (misura la frazione dell'area di indagine non occupata dalla presenza di beni culturali e paesaggistici);
- Ist10 Tutela delle aree a rischio paesaggistico (misura la frazione dell'area di indagine non occupata da aree considerate ad elevato rischio paesaggistico);
- Ist11 Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale (misura la frazione di area di studio non occupata da aree di fruizione turistica e di notevole interesse pubblico);
- Ist12 Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento (quantifica la possibilità di sfruttare la morfologia del territorio e la copertura del suolo come mezzo per favorire l'assorbimento visivo);
- Ist13 Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo (misura la frazione dell'area di indagine in cui l'inserimento di un'opera elettrica non comporta interferenze visive sul paesaggio);



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

- Ist14 Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo (misura la frazione dell'area per cui la visibilità dell'intervento dai centri abitati è minima);

- Ist15 Tutela delle aree ad alta percettibilità visuale (misura la frazione di area occupata da corsi d'acqua).

Coerentemente, dunque, con quanto stabilito dal citato Allegato VI, di cui all'art. 13 del D.lgs. 152/2006 e smi., l'analisi di coerenza esterna specifica è stata operata in considerazione di tutti quegli obiettivi di protezione ambientale afferenti alla pianificazione territoriale locale, pertinente ai PdS.

Nello specifico, nella tabella che segue sono elencati i Piani in materia ambientale consultati per tale verifica di coerenza esterna specifica, con indicate anche la tipologia di Piano (nella prima colonna) e la tematica strategica di riferimento (nella terza colonna), a cui afferiscono gli obiettivi ambientali dei PdS analizzati.

Tipologia di piano	Pianificazione consultata	Tematica strategica di riferimento
Piani Territoriali a valenza paesistica	<ul style="list-style-type: none"> • Piano regionale paesistico dell'Abruzzo, approvato con atto del Consiglio regionale n. 141/21 del 21 marzo 1990 • Piani territoriali paesistici di area vasta (PTPAV) della Basilicata, approvati con L.R. n.3/1990 e L.R. n. 13/1992 • Piani paesaggistici comunali e sovracomunali approvati in via definitiva dalla Giunta Provinciale di Bolzano (L.P. n.16 del 25/07/1970) • Piano Territoriale Regionale della Campania, approvato con L.R. n. 13 del 13 ottobre 2008 • Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell'Emilia Romagna, approvato con D.C.R. n. 1338 del 28 gennaio 1993 • Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia adottato in via preliminare con delibera della Giunta regionale n.1774 del 22 settembre 2017 • Piano Territoriale Regionale della Lombardia approvato con D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010 • Piani territoriali paesistico/ambientali del Molise di area vasta: Area vasta 1 approvato con D.C.R. n. 253 del 01/10/97; Area vasta 2 e 3 approvati con D.C.R. n. 92 del 16/04/98; Area vasta 4 approvato con D.C.R. n. 94 del 16/04/98; Area vasta 5 approvato con D.C.R. n. 106 del 07/04/99; Area vasta 6 approvato con D.C.R. n. 93 del 16/04/98; Area vasta 7 approvato con D.C.R. n. 107 del 07/04/99; Area vasta 8 approvato con D.C.R. n. 255 del 01/10/97 • Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e smi • Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Sicilia: Con Decreto dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana n.1858 del 2 luglio 2015 sono stati approvati i PP degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15. Con Decreto n. 1346 del 5 aprile 2016 sono stati approvati i PP degli Ambiti 15, 16 e 17 in provincia di Ragusa. Con Decreto n. 6682 del 29 dicembre 2016 è stato approvato il PP dell'Ambito 9 in provincia di Messina. Con Decreto n. 6683 del 29 dicembre 2016 è stata disposta l'adozione del PP degli Ambiti 2 e 3 in provincia di Trapani. • Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Toscana, approvato con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015 	Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

AB
GMP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

- Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta approvato con L.R. n. 13 del 10 aprile 1998

Tipologia di piano Pianificazione consultata

Piani di gestione dei Siti UNESCO

- Piano di Gestione 2015-2018 Area UNESCO IT 717 Centro Storico di Siena approvato con DCC n.463 del 23/12/2015;
- Piano di Gestione del Sito UNESCO IT 1318 - I Longobardi in Italia - I luoghi del potere (568-774 d.C.) (Dicembre 2007), approvato con un accordo istituzionale il 9 gennaio 2008 da tutte le istituzioni dei siti citati nella rete.

Tematica strategica di riferimento

- Biodiversità, flora e fauna
- Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio

CONSIDERATO che sulla scorta delle analisi così condotte in riferimento ad ogni azione proposta il RA, per gli obiettivi di sostenibilità ambientale riconducibili alle aree di valore per i beni culturali ed i beni paesaggistici, (*“Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici” (OAS25), “Garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto e con gli elementi di cantiere” (OAS28), nonché “Salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo” (OAS29)*), sottolinea che i target di riferimento sono stati pienamente raggiunti, laddove le caratteristiche delle aree di studio non contemplano la presenza di detti beni, o è limitata. In tal caso si possono escludere potenziali effetti significativi attesi.

Nei casi in cui i target non sono stati pienamente raggiunti, poiché le aree di studio sono connotate dalla presenza di beni a valenza culturale e paesaggistica, si procederà, durante le successive fasi di progettazione e localizzazione della nuova infrastruttura, ad operare le scelte che consentiranno di ridurre il potenziale interessamento dei beni citati, al fine di raggiungere il target di riferimento.

I target degli obiettivi di sostenibilità legati alla percezione del paesaggio, ovvero *“Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione” (OAS26)* e *“Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere” (OAS27)*, non sono stati del tutto raggiunti laddove le condizioni morfologiche e la copertura del suolo sono tali da non permettere un adeguato mascheramento della nuova infrastruttura. Perché il target di tali obiettivi sia pienamente raggiunto, nelle successive fasi di progettazione e localizzazione saranno intraprese le scelte che porteranno ad ottimizzare l’inserimento paesaggistico della nuova infrastruttura.

PRESO ATTO che il RA è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Allegato I - Riscontro osservazioni sui RPA del PdS 2016 e del PdS 2017;
- Allegato II - Parte A - La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti, Parte B - Le verifiche di coerenza: le tabelle;
- Allegato III - La caratterizzazione ambientale;
- Allegato IV - Gli indicatori di sostenibilità ambientale: le specifiche per il calcolo;
- Allegato V - Lo studio di incidenza ambientale;
- Annesso I - Prime elaborazioni per la concertazione: applicazioni criteri ERPA per i nuovi elementi infrastrutturali;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

AB
GAP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

PRESO ATTO che il RA è relativo alle due diverse annualità del Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale: 2016 e 2017;

CONSIDERATO e VALUTATO che tale impostazione consente di mantenere separate le analisi e considerazioni tecnico-amministrative relative ai due Piani oggetto del presente parere in quanto ogni PdS deve essere approvato autonomamente;

CONSIDERATO che il Proponente imposta le Proposte di Piano, il RA e il Piano di monitoraggio e con particolare attenzione si fa presente che il Rapporto Ambientale è per grandi linee diviso in una parte conoscitiva ed una parte analitica,

nello specifico la parte conoscitiva si sostanzia nei seguenti punti:

- definizione dell'oggetto di studio;
- lettura dei contenuti dei Pds ai fini del processo di Vas;
- definizione degli obiettivi;
- classificazione delle azioni;
- individuazione dei fattori causali;
- disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti;
- categorie ambientali e caratterizzazione ambientale degli ambiti potenzialmente interessati.

Lo studio analitico, invece, è così composto:

- analisi delle alternative;
- analisi di coerenza;
- analisi degli effetti attraverso il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità;
- analisi degli effetti complessivi;
- analisi degli effetti cumulati;
- indicazioni per il monitoraggio;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse dal Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) di questa Direzione Generale e dagli Uffici territoriali del MiBAC sottoelencati, nonché dagli Uffici di settore della Regione autonoma Siciliana e della Provincia autonoma di Bolzano:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, con nota prot. n. 10804 del 12/07/2018 e prot. n. 11963 del 31/07/2018;
- Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, con nota, prot. n. 383 del 03/08/2018;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, con nota prot. n. 10065 del 14/08/2018;
- Parco Archeologico di Paestum, con nota prot. n. 2827 del 08/09/2018;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con nota prot. n. 10577 del 09/08/2018;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 13778 del 05/09/2018;
- Parco Archeologico di Pompei, con nota prot. n. 10825 del 03/09/2018;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

AB
GMP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n.4699 del 30/09/2018;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, con nota prot. n. 11394 del 30/09/2018;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. n. 18841 del 28/08/2018;
- Parco Archeologico dell'Appia Antica, con nota prot.n. 2129 del 04/09/2018;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 12654 del 04/09/2018;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, con nota prot. n. 13821 del 27/08/2018;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 10900 del 31/08/2018;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 10647 del 30/08/2018;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 14291 del 30/08/2018;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 9520 del 16/08/2018;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, con nota prot. n. 10438 del 04/09/2018;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con nota prot. n. 37752 del 31/08/2018;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania, con nota prot. n. 14121 del 17/08/2018;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, con nota prot. n. 5245 del 10/09/2018;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Trapani, con nota prot. n. 4476 del 24/09/2018;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, con nota prot. n. 5048 del 04/10/2018;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, con nota prot. n. 7647 del 18/08/2018;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con nota prot. n. 15774 del 03/09/2018;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 21722 del 27/08/2018;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di, Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 16398 del 22/08/2018;

VISTE le seguenti osservazioni pervenute:

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 808-810 del 30/08/2018;
- ARPA Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 13558 del 14/08/2018;
- Regione Liguria, via pec del 17/09/2018;
- Comune di Pavia, con nota prot. n. 70305 del 07/08/2018;
- Regione Lombardia con nota pec prot. 20958 del 11/09/2018;
- Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con nota prot. n. 6138 del 13/07/2018;
- Comune di Vecchiano (Provincia di Pisa), con nota prot. n. 15006 del 27/08/2018;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

AB
GRP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V - Tutela del Paesaggio

OSSERVAZIONI E CONDIZIONI PER AMBITI REGIONALI E PROVINCIALI

Si riportano, di seguito, le principali criticità territoriali, in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, evidenziate dagli uffici periferici del MiBAC e dagli Uffici di settore della Regione autonoma Siciliana e della Provincia autonoma di Bolzano:

REGIONE ABRUZZO

La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. prot. n. 10804 del 12/07/2018 e prot. n. 11963 del 31/07/2018), ha comunicato quanto segue:

< Analizzati gli allegati relativi al Piano di Sviluppo 2016 e 2017 e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rimessi per l'avvio della fase di consultazione pubblica dalla Soc. TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., per il quale sono richieste indicazioni da codesta Direzione Generale, la scrivente comunica per quanto di competenza quanto segue. Nel rapporto 2016 sono specificate le esigenze di rinnovamento, integrazione e potenziamento della rete elettrica nazionale in base alle caratteristiche tecniche della stessa, alle strategie economiche e sociali. In particolare per quanto attiene al territorio di nostra competenza istituzionale, sono segnalate tra le sezioni critiche, la dorsale transappenninica che collega l'Abruzzo (nodo area Teramo) alla Toscana; per Area centro la stazione di trasformazione nazionale di cui sopra e descritti gli interventi previsti di variazione RTN e sviluppo rete 66 kV di Carsoli, il raddoppio di Villanova; la dismissione di impianti termoelettrici a breve medio-periodo.

Nel rapporto 2017 sono confermate le esigenze di rinnovamento, integrazione e potenziamento della rete elettrica della Dorsale Adriatica di 330 kV; per la produzione FER della rete AT di 150 kV interventi ex novo sulla rete Larino-Villanova e sulla rete tra l'Abruzzo e il Lazio. E' confermato l'intervento di interconnessione Italia-Montenegro che prevede nuova stazione a Cepagatti, un nuovo blindato e posa cavo HDVC a Villanova.

Quanto sopra comporta nel progetto la necessità del raddoppio della Dorsale Adriatica di 380 kV, rete MT che interessa in particolare i nodi posti a sud dell'Abruzzo in collegamento con il Molise e la Puglia, tramite la rete Villanova-Foggia. E' evidenziato inoltre il progetto per l'interconnessione Italia-Montenegro (L.99/2009 e s.m.i.) individuata con la sigla PdS 401-I che interesserà i comuni ai Cepagatti e di Villanova quali terminali, e l'area costiera e sommersa adriatica. Sono poi previsti per la connessione RTN nuovi impianti della linea Villanova-Penne (fotovoltaico), della linea Celano (solare) e interventi a Basciano e Fossacesia.

Sulla base della documentazione, per quanto consta alla scrivente, le aree e i tracciati in progetto, pur avendo come nodi aree dove sono già presenti impianti, interesseranno territori per i quali sarà opportuno, da parte della Soc, Terna, acquisire in fase di istruzione tecnico progettuale cartografie di media scala con indicate le emergenze archeologiche note, i siti paleontologici, i geositi e le visuali paesaggistiche significative. Sarà altresì opportuno valutare l'ubicazione dei nodi e dei tracciati, in relazione alla Carta dei Valori e alla Carta dei Vincoli tuttora in fase di aggiornamento, poste a base del Piano Paesistico Regionale in stesura in tavolo tecnico congiunto tra le Soprintendenze abruzzesi e la Regione Abruzzo. Detta cartografia è reperibile sul portale della Regione Abruzzo stessa.

Pertanto, pur concordando con i criteri e la griglia delle variabili considerate per la VAS, si ribadisce la necessità, al fine di esprimere pareri sulle opere previste, di indicazioni puntuali e cartografia congrua in merito alle interferenze con la componente Paesaggio, l'Archeologia (procedure previste dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico dall'art.25 D.Lgs. n.50/2016), la Paleontologia (nei territori interessati sono presenti unità quaternarie, sia resti di fauna a grandi vertebrati, sia paleosuoli con stazioni preistoriche dei paleolitico inferiore e medio), la Geoconservazione e la Geodiversità (geositi). >



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

13

AB 2
CAR



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

La **Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 176 del 14/01/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla vostra richiesta (Prot. ingresso n. 36 10/488385 del 24.07.2018) l'Ufficio beni archeologici esprime parere positivo sul progetto in questione, a condizione che i lavori di sbancamento avvengano sotto controllo archeologico. Qualora nel corso dei controlli emergessero strati o strutture archeologici, essi, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (DLGS 22.01.2004, N. 42) dovranno essere sottoposti a scavi archeologici sistematici.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (Art. 25 del DLGS N. 50/2016 successive modifiche; Art. 28 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 22.01.2004, Nr. 42) nel caso di lavori pubblici i costi dell'assistenza archeologica ed, eventualmente, di scavi archeologici sistematici, sono a carico del committente.

Della direzione dello scavo resta in ogni caso titolare l'Ufficio Beni archeologici (Art. 88, comma I del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. DLGS 22.01.2004, N. 42).

L'inizio dei lavori deve pertanto essere comunicato all'Ufficio Beni archeologici, previo parere positivo del medesimo. Il nome della ditta archeologica incaricata e l'importo dell'incarico devono essere comunicati all'Ufficio Beni archeologici per debito controllo.

Nel caso emergessero resti di particolare importanza, l'Ufficio Beni archeologici può predisporre una conservazione in loco. >

REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotona**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 10065 del 14/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla vs. comunicazione prot. n. 19967 del 24/07/2018, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 9315 del 25/07/2018, valutata la documentazione tecnica relativa alla procedura in oggetto, disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, nonché sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto attinente agli aspetti archeologici si rappresenta quanto segue.

Gli elaborati della proposta di Piano di Sviluppo 2017 riportano una serie d'interventi che interesseranno il territorio di competenza di questa Soprintendenza e in particolare:

- interventi sull'Elettrodotto 400 kV Altomonte - Laino;
- interventi "sulla rete 150 kV tra le stazioni di Maida e Feroletto, lungo le direttrici 150 kV 'Catanzaro - Soverato - Feroletto', 'Catanzaro - Scondale' oltre che sulle linee in uscita da Rossana verso la Basilicata e verso Scandale";
- "realizzazione del 'Riassetto rete Nord Calabria' (509-P) che contribuisce alla riduzione dei vincoli per il polo di produzione di Rossana e per la produzione da fonti rinnovabili in Calabria";
- interventi per le connessioni di centrali elettriche ("nuova SE RTN 150 kV, denominata Cirò, da inserire in entra - esce alla linea 150 kV 'Cirò Marina - Cariati", cod. 11126-C);
- connessione della cabina primaria di distribuzione CP Caloveto (cod. 1212-C5).

Si fa presente che questi stessi interventi non risultano invece riportati nella Sintesi non Tecnica dei Piani di Sviluppo 2016 e 2017: si chiede pertanto al proponente Terna S.p.a. di spiegarne le motivazioni e di fornire chiarimenti in merito.

Anche in considerazione dell'alto potenziale archeologico delle aree interessate dai succitati interventi, si ricorda che, per ciascuno di essi, dovranno essere trasmessi a questa Soprintendenza i progetti di fattibilità unitamente alla relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, nel rispetto di quanto previsto dall'art 25 del D.Lgs.



AB
z
CAR



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

50/2016. Tale documento, redatto a carico della committenza (che si deve avvalere dei soggetti abilitati, secondo l'art. 25, c. 2), è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadrà l'intervento, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13 del D.Lgs. 42/2004. Qualora, sia sulla base della documentazione trasmessa che di altre informazioni disponibili, questa Soprintendenza ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nell'area oggetto di intervento, provvederà ad avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, c. 8 ss. del D.Lgs. 50/2016, dettando tutte le prescrizioni del caso che dovranno essere recepite nel progetto definitivo.

Si fa presente infine che gli interventi previsti sono sottoposti anche a quanto disposto dal Tomo IV (Disposizioni normative) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22/04/2013, approvato in via definitiva con delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 03/08/2016 e pubblicato nel B.U.R.C. n. 84 del 05/08/2016.>

REGIONE CAMPANIA

La **Soprintendenza Paestum**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 2827 del 08/09/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota ABAP-Serv. V del 24/07/2018, n. 0019967-P (PAE 0002378 del 25/07/2018), riportante la richiesta di Valutazione Strategica dei Piani di Sviluppo 2016 e 2017 della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA (soggetto proponente), si riferisce quanto segue:

- è stata esaminata la documentazione tecnica consultabile sul sito del MATTM, rilevando che non viene previsto, nei piani di sviluppo 2016 e 2017, nessun intervento nell'ambito del Parco Archeologico di Paestum o nei Comuni del territorio circostante. Non si formula, pertanto, nessuna osservazione circa l'oggetto. >

La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. . 10577 del 09/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto, l'Ufficio scrivente ha ricevuto da Terna S.p.A. - Rete Elettrica nazionale S.p.A., comunicazione PEC in data 04/07/2018, acquisita in data 06/07/2018 con n. prot. 8859, concernente l'avvio della fase di consultazione pubblica ai fini della procedura unificata di Valutazione Ambientale Strategica dei due Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

A riscontro della successiva nota inviata da codesta Direzione Generale in data 24 luglio 2018 con n. prot. 0019967, acquisita dalla scrivente in data 25 luglio 2018 con n. prot. 9674, ed avente ad oggetto la richiesta di comunicazioni di valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni degli uffici Mibac in rapporto all'oggetto, si comunica che, dall'esame della documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'indirizzo: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1643/2818#collapse>, e costituita da: Piano di Sviluppo 2016, Piano di Sviluppo 2017, Rapporto Ambientale PdS 2016 e 2017 e allegati, Sintesi non Tecnica, non sembrano essere presenti previsioni che coinvolgano direttamente il territorio di competenza di questa Soprintendenza. >

La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 13778 del 05/09/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 13, comma 5 e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., esaminata la documentazione trasmessa dalla Società Tema - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., pervenuta in data 04/10/2018 e assunta al prot. n. 10830 del 05/10/2018 e la nota



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

15

AB 2
MBP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

della D.G. Archeologia Belle Arti e Paesaggio trasmessa in data 24/07/2018 e assunta al prot. n. 12184 del 27.07.2018;

Considerato che il territorio di competenza di questa Soprintendenza, che si estende dall'area Sorrentina fino all'area dei Campi flegrei, con esclusione delle zone sottoposte alla tutela dei Parchi Archeologici di Pompei, di Ercolano e dei Campi Flegrei, comprende aree particolarmente sensibili sotto il profilo della tutela paesaggistica, architettonica, archeologica, salvaguardate da Piani Territoriali Paesistici e da Piani

Urbanistici Territoriali, questa Soprintendenza potrà esprimere una valutazione più puntuale in relazione ai singoli interventi che saranno previsti in progetto.

A tal proposito si rappresenta la necessità di acquisire, in fase preliminare, la documentazione necessaria per poter esprimere le proprie valutazioni di competenza, sia sotto il profilo paesaggistico, sia sotto il profilo archeologico.

Tale documentazione dovrà contenere per l'ambito paesaggistico le seguenti integrazioni:

- Relazione paesaggistica comprensiva delle zone territoriali in cui ricadono i singoli interventi da eseguire;
- Ampia documentazione fotografica dei siti interessati dall'intervento;
- documentazione grafica dello stato dei luoghi e di progetto relativa alla realizzazione o implemento di eventuali cabine primarie; alla realizzazione ex novo o alla dismissione di tralicci, nel qual caso dovranno essere esplicitate le modalità e il ripristino dello Stato dei luoghi; alla realizzazione di nuovi collegamenti da effettuarsi in modalità interrata, nel qual caso dovranno essere evidenziate le eventuali pavimentazioni in basali o sampietrini e per le quali dovrà essere allegato progetto di ripristino dello stato originario;
- Foto inserimenti degli interventi a farsi compresa la realizzazione di nuove cabine primarie ed ai tralicci da realizzare ex novo con particolare attenzione al loro inserimento nel contesto tutelato;

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica, questa Soprintendenza rappresenta che, come tutte le opere pubbliche che prevedono interventi incidenti a qualsiasi titolo il sottosuolo, essa è sottoposta a quanto previsto dall'art. 25 del Decreto Legislativo 50/2016. >

Il Parco Archeologico di Pompei, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 10825 del 03/09/2018), ha comunicato quanto segue:

< Si riscontra la nota pari oggetto acquisita al prot. di codesto Parco in data 25.07.2018 al n. 9646 per comunicare che le aree interessate dagli interventi elencati non sono di competenza di questo ufficio, come già comunicato con nota del 21.06.2017 che si allega alla presente. >

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. del n. 4699 del 30/09/2018) ha comunicato quanto segue;

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. DG-ABAP_SERV. V /34.19.04/633/19967-P del 24.07.2018, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente i piani in oggetto.

Considerato che il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS concerne i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza al DPCM 171/2014 e s.m.i., formula le seguenti osservazioni e valutazioni.

In relazione agli ambiti di tutela paesaggistica e dei beni culturali, i piani in oggetto, tengono debitamente conto



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

RB
C. P.P.
2



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

delle istanze conservative dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.i. e dello stretto rapporto intercorrente tra questi ultimi e le azioni di piano, così come esplicitate negli indicatori di sostenibilità ambientale di riferimento. Tuttavia, si deve segnalare come tra le Fonti di reperimento dei dati inerenti i beni oggetto di tutela paesaggistica, venga più volte ricompreso anche il sito web SITAP di questo Ministero. Sebbene lo strumento sia di indubbia utilità, si deve richiamare la non esaustività dello stesso, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta (li seguito: *"In considerazione della non esaustivo della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nei sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione de/le aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sulla base della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo"*). Nelle more della conclusione dell'iter di adeguamento del PTPR dell'Emilia-Romagna, resta pertanto imprescindibile la verifica della presenza e delle relative perimetrazioni delle aree di tutela paesaggistica all'interno dei PTCP provinciali e degli strumenti urbanistici comunali vigenti, coinvolti nelle azioni di piano.

Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio costruito presente in Emilia-Romagna, potenzialmente interferente con i piani in oggetto, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione - in continua fase di implementazione dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel *Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna*, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiBAC. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati *ope legis*, quest'Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

Infine, per quanto riguarda le misure previste nei Piani di Sviluppo 2016-2017 e alle indicazioni circa le esigenze che coinvolgeranno i territori provinciali di Parma e Piacenza (cfr. Rapporto ambientale 2016-2017, pp. 117123), in relazione al previsto intervento denominato *"Integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Pontremoli FS - Borgotaro FS - Berceto FS (azione 5A) e l'incremento della magliatura tra gli impianti di Borgotaro e Borgotaro FS (azione 5B)"*, non si può che valutare positivamente l'accantonamento dello scenario alternativo (cfr. Sintesi non tecnica R.A. 2016-201 i, pp. 28-29), che avrebbe comportato la realizzazione di un nuovo elettrodotto di rilevante impatto, stante le peculiarità Paesaggistiche dei luoghi. Tra queste, infatti, si segnala la presenza dell'area decretata di notevole interesse pubblico, denominata *Zona caratterizzata da vegetazione dei boschi che ricoprono i versanti del fiume Taro corsi di acqua solcanti le montagne, il Monte Molinatico costituito da arenarie sita a Borgotaro [e Berceto], attraversata dalla linea ferroviaria in questione*.

Resta inteso che per i progetti di cui sopra si renderanno necessari ulteriori specifici approfondimenti propri della scala progettuale definitiva ed esecutiva. Si rimanda pertanto ogni ulteriore considerazione alle successive fasi di valutazione.

In relazione agli ambiti di tutela archeologica, si osserva che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, in D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, comma I, riguardante l'esecuzione di opere pubbliche, i progetti preliminari devono essere corredati di uno specifico dossier informativo contenente tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati cii archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, della foto interpretazione. Il documento, corredato di carta dei vincoli archeologici eventualmente esistenti, è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadrà l'intervento, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

AB 2
10/10



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Secondo la normativa citata, l'onere di redigere tale studio preliminare è a carico della committenza, che si deve avvalere dei soggetti abilitati, secondo l'art. 25, comma 2 del D.Lgs n.50/2016. Si anticipa che qualora, sia sulla base della documentazione trasmessa che di altre informazioni disponibili, la Soprintendenza ravvisi la possibile esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di intervento, provvederà ad avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss, del suddetto art. 25, dettando le prescrizioni per le conseguenti indagini archeologiche dirette sul terreno, eventualmente articolate nelle due fasi di cui al comma 8. Tale procedura dovrà comunque essere espletata prima della redazione del progetto definitivo delle opere, che riceverà le eventuali ulteriori prescrizioni di tutela rese necessario dalle risultanze delle indagini condotte. >

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. del n. 11394 del 30/09/2018) ha comunicato quanto segue:
< Con riferimento alla richiesta di parere di codesta Direzione Generale, pervenuta in data 24.07.2018, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione indicata, comunica che gli interventi previsti non coinvolgono aree di propria competenza. >

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. del n. 18841 del 28/08/2018) ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla procedura in oggetto, presa visione dei Piani di Sviluppo 2016-2017 e relativi Rapporti Ambientali di cui alla nota di TERNA SpA trasmessa con posta certificata del 04/08/2018 (Ns. prot. 15081 del 06/07/2018) si esprime per quanto di competenza il seguente parere.

A. *Piano di sviluppo 2016— codice 342-N - Integrazione con la R TN della direttrice 132kV tra gli impianti di Colunga CP - Beverani RFJ - Grizzana REI*

Aspetti relativi alla tutela storico-architettonica e paesaggistica.

Per quanto riguarda l'area della provincia di Bologna compresa nei Comuni di Bologna, Castenaso, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, Pianoro, S. Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, di cui alla direttrice Colunga - Beverara - Grizzana, pur prendendo atto di quanto sostenuto nella scheda illustrativa 9.1.6. circa un non interessamento di aree di tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si ritiene necessaria l'esecuzione di una ulteriore attenta verifica che confermi tale stato di fatto.

Si segnala inoltre che non sono indicate eventuali interferenze con edifici d'interesse storico-architettonico tutelati ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Quest'Ufficio pertanto per poter esprimere un parere compiuto sul Piano di Sviluppo in oggetto ritiene necessario che si provveda quanto prima agli approfondimenti ed alle integrazioni summenzionati

Aspetti relativi alla tutela archeologica

L'area si connota per la presenza di una zona adibita alla tutela di elementi della centuriazione secondo quanto stabilito dal PTCP di Bologna e pertanto:

- preso atto che secondo il Piano Strutturale Comunale di Castenaso, nell'ambito delle zone di tutela di elementi della centuriazione sono ammesse le infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia,

- considerato comunque che si tratta di un'area che, se pur di limitata estensione, caratterizzata da notevole densità insediativa antica;

si esprime *parere di massima favorevole* prescrivendo nel contempo l'esecuzione di indagini archeologiche



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

preventive la cui natura potrà essere meglio specificata a fronte della presentazione del progetto dell'opera. Le indagini preliminari e la sorveglianza in corso d'opera dovranno essere condotte con oneri non a carico di quest'Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento.

B. *Piano di sviluppo 2017— codice 343-N - Integrazione con la R TN della direttrice 132kV tra gli impianti di Mattignone, S. Viola, Crevalcore e Castelmaggiore*

Aspetti relativi alla tutela storico-architettonica e paesaggistica

Niente da segnalare

Aspetti relativi alla tutela archeologica

L'area si connota per la presenza di territori densamente antropizzati in antico; peraltro, considerato che è prevista esclusivamente un'azione di funzionalizzazione, con interventi su asset già esistenti, si esprime *parere di massima favorevole* prescrivendo nel contempo che la trasmissione del progetto sia accompagnata da una Relazione Archeologica Preventiva con individuazione delle aree di maggiore criticità nelle quali saranno da eseguirsi indagini archeologiche preventive e/o controlli in corso d'opera.

La Relazione archeologica preventiva, le indagini preliminari e la sorveglianza in corso d'opera dovranno essere condotte con oneri non a carico di quest'Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento. >

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 12654 del 04/09/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riscontro alla nota pervenuta in data 04/07/2018 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 25/07/2018 con prot. n. 10540, con la quale l'Autorità procedente ha trasmesso l'avviso di avvio della consultazione pubblica nell'ambito della procedura di VAS di cui all'oggetto;

VISTO il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTA la parte Seconda e la parte Terza del DLgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m.i;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86, Nuova struttura e denominazione del Ministero "Ministero per i beni e le attività culturali"

ESAMINATA la documentazione inerente la procecura in oggetto;

CONSIDERATO che la verifica condotta da questa Soprintendenza sui lavori in oggetto, ha rilevato che:

- il PdS 2016 prevede un intervento sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, identificato nel PdS 2016 con il n. 2, cod. 246-N, "direttrice 132 kV Opicina FS- Redipuglia": intervento di "funzionalizzazione" su asset esistenti per l'integrazione dei RTN e finalizzato alla riduzione di congestioni intrazonali mediante azioni collocate nell'area compresa tra le province di Gorizia e Trieste (azione 2A);

- il PdS 2017 non prevede interventi ricadenti nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia;

- l'area interessata dall'intervento compreso nel PdS 2016 comprende diverse aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ora ricomprese negli artt. 134 e 136 del D.Lgs. 42/2004 s.r.l., e in particolare: • Avviso n' 22 d&



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

RB
CMB



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V - Tutela del Paesaggio

G.M.A. del 26 marzo 1953, "Elenco delle Bellezze Naturali";

- D.M. 17 dicembre 1971 in G.U. n° 139 del 30 maggio 1972 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico";
- D.M. 29 maggio 1981 in G.U. n° 225 del 18 agosto 1981 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico"
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004;

si prende atto dell'analisi delle alternative contenute del Rapporto Ambientale nel quale si sottolinea come l'intervento su asset esistenti sia stato ritenuto preferibile alla realizzazione di una nuova infrastruttura sostitutiva per le minori interferenze ambientali e territoriali: minore occupazione di suolo rispetto all'azione pianificata di "funzionalizzazione", minore intervento e nessun interessamento di nuovo territorio nelle aree boschive e nelle aree naturali che caratterizzano gran parte dell'area interessata,

si prende atto che all'epoca di avvio del PdS 2016 e 2017 e della stesura dei documenti relativi alla VAS, il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia fosse in corso di elaborazione; pertanto esso non è stato considerato tra i riferimenti normativi e di pianificazione, né era possibile comprendere nel Rapporto Ambientale una analisi di coerenza tra obiettivi e azioni dal PdS 2016 e 2017 con il PPR Regionale;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme citate in premessa trasmette le seguenti osservazioni:

1. Si segnala che a seguito della pubblicazione del PPR sul S.O. n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018 del D.Preg del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi: PPR-FVG), in attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio. Nel PPR-FVG sono state incluse e integrate le dichiarazioni di notevole interesse pubblico per aree soggette a tutela paesaggistica ricordate in premessa. Si ritiene necessario integrare il Rapporto Ambientale e gli studi d'incidenza degli interventi previsti sul territorio regionale con le informazioni derivati da fonti, dati e normativa pianificatorie, tra cui dovrà ricomprendersi anche PPR-FVG. In particolare si richiede l'analisi di coerenza con il PPR-FVG con particolare riferimento agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni d'uso, contenute negli allegati al piano relativi al territorio interessato. Particolare rilevanza potrà assumere il PPR-FVG in relazione alla valutazione di possibili alternative del PdS nel tratto regionale Opicina-Redipuglia.
2. Si ritiene necessario chiarire meglio la natura degli interventi, azioni operative su asset esistenti Interventi di "funzionalizzazione" poiché come indicato sono esclusi da valutazione in quanto viene dichiarato non suscettibili di produrre effetti ambientali significativi. Non appare, infatti chiaro se questi possano prevedere interventi rilevanti sotto il profilo paesaggistico quali, ad esempio, la sostituzione dei tralicci di supporto con altri di diversa tipologia, dimensione, altezza, posizione, ecc. e conseguenti lavori di scavo, interferenza con aree archeologicamente rilevanti o a rischio archeologico. In quest'ultimo caso si ricordano le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Viene considerata e indicata nel Rapporto Ambientale la periodicità annuale della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti. Non è specificato se il Rapporto conterrà le misure correttive da adottare e le modalità di informazione degli Uffici del Mibac.
4. Considerata la valenza paesaggistica dell'area e la collocazione dell'elettrodotto, l'assetto e la conformazione del territorio interessato, le condizioni di intervisibilità dell'infrastruttura percepibile da numerosi punti di vista posti anche a grande distanza, negli approfondimenti progettuali e nella documentazione relativa alla valutazione di compatibilità paesaggistica, per gli aspetti percettivi si invita a valutare un'area di incidenza maggiore di quella considerata nel rapporto ambientale (120 m. 60 m. all'asse dell'elettrodotto) considerando anche punti di vista maggiormente distanti.
5. Negli approfondimenti progettuali successivi, si invita a valutare forme di mitigazione dell'impatto visivo dell'infrastruttura oggetto di intervento "funzionalizzazione".



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

20

AB 2
CND



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

6. Per quanto concerne la sezione "politiche piani e programmi" pertinenti a scala di Pianificazione regionale, poiché l'area dell'intervento intercetta prevalentemente aree carsiche si segnala la Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche". Si segnala alla Direzione l'Art. 17 comma 1 (Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico): "La realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico in deroga all'articolo 4, comma 2, lettere h), c) e d) e comma 31, può essere autorizzata dall'autorità competente, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia" in quanto potrebbe verificarsi il caso di autorizzazione della struttura regionale in contrasto con piani, vincoli e nulla osta posti dal Codice a presidio del paesaggio. >

REGIONE LAZIO

Il **Parco Archeologico dell'Appia Antica**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2129 del 04/09/2018), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla richiesta di parere trasmessa dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V e acquisita con prot. 1873 del 26/07/2018, relativa a "Valutazione ambientale strategica dei Piani di Sviluppo 2016 e 2017 della rete Elettrica di trasmissione Nazionale TERNA", vista la documentazione presente sui siti del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Economia, ovvero la "Rete elettrica di trasmissione nazionale- Piano di Sviluppo 2016/2017", si fa presente che il territorio del Parco Archeologico dell'Appia Antica non ricade nelle aree degli interventi previsti. Si rende opportuno segnalare che, nell'ipotesi di includere in futuro territori di pertinenza di questo Istituto in progetti infrastrutturali della stessa natura, gli interventi devono essere armonizzati con il complesso regime vincolistico e con il PTP 15/12 a cui il territorio del Parco è sottoposto. >

REGIONE LOMBARDIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia**, (parere endoprocedimentale di competenza con nota prot. n. 13821 del 27/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione pubblicata in rete, si rileva che i Piani di Sviluppo 2016 e 2017 non prevedono nuovi interventi nei territori di competenza di questa Soprintendenza. >

REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 10900 del 31/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, facendo seguito a quanto comunicato da Terna s.p.a. con nota del 04/07/2018, acquisita agli atti con prot. n. 8404 del 05/07/2018, e alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 19967 del 24/07/2018, vista la documentazione tecnica presente sul sito, ovvero il Piano di Sviluppo 2018, il Rapporto Ambientale dei Piani di sviluppo 2016 e 2017 con relativa Sintesi non Tecnica, confermando quanto già evidenziato in fase di scoping con parere prot. n. 2291 del 27/02/2017, si condividono gli indicatori maggiormente significativi per gli aspetti di competenza.

Valutato inoltre come per il territorio di competenza di questa Soprintendenza vi siano elementi di interferenza, non si ritiene di esprimere ulteriori osservazioni. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 10647 del 30/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, facendo seguito a quanto comunicato da Terna s.p.a. con nota del 04/07/2018,





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V - Tutela del Paesaggio

acquisita agli atti con prot. n. 8565 del 10/07/2018, e alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 19967 del 24/07/2018, vista la documentazione tecnica presente sul sito, ovvero il Piano di Sviluppo 2018, il Rapporto Ambientale dei Piani di sviluppo 2016 e 2017 con relativa Sintesi non Tecnica, si condividono gli indicatori maggiormente significativi per gli aspetti di competenza. Valutato inoltre come per il territorio di competenza di questa Soprintendenza non vi siano elementi d'interferenza, non si ritiene di esprimere ulteriori osservazioni. >

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 14291 del 30708/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, facendo seguito a quanto comunicato da Terna s.p.a. con nota del 04.07.2018, acquisita agli atti con prot. n. 11227 del 04.07.2018, e alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 19967 del 24/07/2018, vista la documentazione tecnica presente sul sito, ovvero il Piano di Sviluppo 2017, il Rapporto Ambientale dei Piani di sviluppo 2106 e 2017 con relativa Sintesi non Tecnica, confermando quanto già evidenziato in fase di scoping con parere prot. n. 3080 del 28.02.2017, si condividono gli indicatori maggiormente significativi per gli aspetti di competenza.

Valutato inoltre come per il territorio di competenza di questa Soprintendenza non vi siano elementi di interferenza, non si ritiene di esprimere ulteriori osservazioni. >

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 9520 del 16708/2018), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento ai Piani di Sviluppo Tenia 2016-2017 in argomento, entrambi comprendenti azioni di tipo gestionale, oltre che operativo, queste ultime a loro volta suddivise su asset esistenti-funionalizzazioni, asset esistenti-demolizioni e operative-realizzazione di nuovi elementi di rete, questa Soprintendenza ha esaminato il relativo Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e tutta la documentazione inerente la proposta dei Piani di Sviluppo (PdS) 2016- 2017.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza pertanto, in base alle proprie competenze territoriali e in osservazioni, da considerarsi aggiuntive e/o coerenti con quanto già espresso dalla Scrivente con propria nota avente prot. n. 6926 del 14.06.2018 in merito al Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale relativo all'anno 2018.

- Si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano, suggerendo di definire i criteri di valutazione della richiesta di energia determinando il fabbisogno nazionale, sulla base di parametri indicativi degli impianti effettivamente realizzati e non di quelli esclusivamente autorizzati, al fine di relazionare correttamente le previsioni delle future realizzazioni con i dati statistici relativi alla concreta attuazione delle opere autorizzate;

- Si suggerisce di ampliare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale inserendo anche gli Enti costituiti dai Parchi Regionali, in aggiunta a quelli Nazionali (cfr. par. 2.4 di cui alla pag. 17 della Relazione allegata al Rapporto Ambientale 2016-2017);

- Facendo specifico riferimento alle interrelazioni tra il piano in oggetto con il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) della Puglia (cfr. pag. 64 della Relazione allegata al Rapporto Ambientale 2016-2017), con il Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica - PAEE - (cfr. par. 1.3, riportato a pag. 9 dell'Allegato IIa del Rapporto Ambientale 2016-2017), oltre che il Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

AB 3

CRP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Risparmio Energetico" - POI - cfr. par. 1.4, riportato a pag. 10 dell'Allegato Ila del Rapporto Ambientale 2016-2017), la Scrivente evidenzia il fatto che la Puglia è una regione che, negli ultimi 10 anni, ha costantemente soddisfatto la produzione interna di energia elettrica, anche presentandone un consistente surplus, e che pertanto andrebbe opportunamente valutato un ridimensionamento della pianificazione degli interventi di eventuale nuova realizzazione in tale parte di territorio nazionale;

- Facendo puntuale riferimento a quanto riportato all'Allegato IV, riportante le specifiche per il calcolo degli indicatori di sostenibilità ambientale, si suggerisce, al fine di valutare compiutamente la sostenibilità paesaggistica ed il monitoraggio degli interventi, di prendere in considerazione anche un indicatore relativo alla valutazione dell'impatto ambientale cumulativo degli eventuali impianti FER da alimentare, dato che, soprattutto se si fa riferimento ad impianti eolici e fotovoltaici, le previsioni di sviluppo di tale potenziale si concentrano in Italia più che in altre nazioni europee e, in particolare, nelle regioni del Sud Italia, come dichiarato nei precedenti Piano di Sviluppo;
- Si prende atto del fatto che nessuna azione di tipo gestionale oltre che operativo, queste ultime a loro volta suddivise su asset esistenti-funzionalizzazioni, asset esistenti-demolizioni e operative-realizzazione nuovi elementi di rete, risultano essere previste all'interno del territorio di competenza della Scrivente. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 10438 del 04/09/2018), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla questione indicata in oggetto, con la quale codesta Amministrazione comunica l'avvio da parte di Terna s.p.a. della procedura in oggetto, si comunica quanto segue:

- esaminati gli elaborati relativi ai Piani di Sviluppo 2016 e 2017; al Rapporto Ambientale; alla Sintesi non tecnica, pubblicati sui siti www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1667/2895;
- preso atto che il Piano di Sviluppo del 2016 non prevede nuovi interventi sul territorio di propria competenza, poiché interessa direttamente alcune aree della provincia di Foggia (PdS 2016, p. 96: Direttrice 150 kV "SE Foggia - SSE Termali FS; PdS 2016, p. 96: Elettrodotti a 380 kV "Foggia - Villanova" e "Deliceto - Bisaccia");
- preso atto che il Piano di Sviluppo del 2017 non prevede nuovi interventi sul territorio di propria competenza, poiché interessano direttamente alcune aree della provincia di Foggia (PdS 2017, p. 102: nuovo elettrodotto 150 kV tra le SE Deliceto, SE Stornara e la Cerignola FS; PdS 2017, p. 129: Elettrodotti a 400 kV "Foggia - Villanova" e "Deliceto - Bisaccia");

questa Soprintendenza ritiene che i Piani in oggetto non prevedano impatti diretti o indiretti sul paesaggio, sul patrimonio architettonico, e sui beni archeologici relativamente al territorio di propria competenza, corrispondente alle province di Brindisi, Lecce, Taranto. >

REGIONE SICILIA

La **Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 37752 del 31/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< Si trasmette, per i profili di rispettiva competenza, la nota prot. n. 19967 del 24.07.2018, con cui TERNA s.p.a. chiede di verificare la validità degli indicatori utilizzati nella elaborazione del rapporto ambientale e nel piano di monitoraggio VAS, di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali, suggerendo, la dove necessario, eventuali misure correttive e/o nuovi elementi di giusta conoscenza.

Al fine di consentire al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di acquisire tutti gli elementi, di valutazione e redigere un documento unitario del MIBACT da inviare al MISE, si invitano le Soprintendenze in indirizzo a voler far pervenire, con le modalità indicate dalla succitata nota e nei tempi previsti, le loro competenti valutazioni, osservazioni e suggerimenti di merito in ordine al già citato Piano, alla Direzione Generale Archeologia, belle arti



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4545

dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

e paesaggio del Ministero e allo scrivente ufficio, >

La Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 14121 del 17/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota prot. n. 19967 del 24/07/2018 del Ministero dei Beni e delle attività Culturali – Servizio V, (nostro prot. n. 13294 del 27/07/2018), relativa al procedimento in oggetto, questa Soprintendenza, esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente e preso atto che il suddetto rapporto Ambientale non indica alcun intervento da effettuare sul territorio della Provincia di Catania, comunica di non avere osservazioni da formulare in merito ai contenuti della della summenzionata documentazione. >

La Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5245 del 10/09/2018), ha comunicato quanto segue:

< A riscontro della nota in riferimento si comunica quanto segue.

Dall'esame di quanto riportato nella documentazione rinvenuta sul sito del Ministero dell'Ambiente, tra gli altri risultano interventi che riguardano la funzionalizzazione della rete nel tratto compreso tra le Stazioni Elettriche di Caracoli (PA) e Furnari (ME), il cui territorio rientra parzialmente tra le competenze di questa Soprintendenza.

Si prende atto che nella predetta documentazione, all'interno del paragrafo riferito a Piani e Programmi, risulta correttamente riportata la vigenza del P.TP Ambito 9 approvato con D.A. n. 6682 del 29/12/2016.

Tuttavia si porta a conoscenza dell'istituzione di ulteriori strumenti di tutela introdotti con D.A. 30/08/2017 n. 3827, emanato dall'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S., con lo stesso, infatti, è stato integrato l'elenco delle aree archeologiche da istituire come Parco Archeologico, tra i quali rientra anche il Parco Archeologico di Tindari, che interessa i Comuni di Gioiosa Marea, Tripi, Patti, Terme Vigliatore e Milazzo, la cui procedura finalizzata alla sua adozione è in via di completamento da parte di questa Soprintendenza

Va da sé che il sopra detto intervento di funzionalizzazione della rete elettrica, dovrà essere rispondente alla salvaguardia delle componenti paesaggistiche e dei beni culturali contenuti all'interno dei sopra richiamati strumenti di tutela, la cui corretta applicazione si attesta a questo Istituto >

La Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Trapani, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 4476 del 24/09/2018), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla procedura VAS de Piano di Sviluppo 2016 e 2017 della Rete Elettrica di trasmissione Nazionale TERNA esplicitato in oggetto, di cui alla nota di codesto Servizio V riportata al margine;

VISTO il Rapporto preliminare ambientale e relativi allegati, pubblicati nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mare;

VISTA la nota n. prot. 1417 del 13.03.2017 della scrivente, sul Piano di Sviluppo della Rete 2016, con la quale si indicata la necessità di un aggiornamento del piano in ordine alla pianificazione paesaggistica;

PRESO ATTO che lo studio effettuato di cui all'oggetto, contempla il riferimento alla pianificazione paesaggistica - Piano Paesaggistico Ambito 2 e 3 della provincia di Trapani, adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016;

TENUTO CONTO che l'area di studio afferente il territorio della provincia di Trapani interessa, a terra, i comuni di **Castelvetro e Partanna**, mentre l'area relativa alla realizzazione del collegamento marino riguarda lo specchio acqueo compreso fra **l'isola di Pantelleria e la costa sud-occidentale della Sicilia (Petrosino, Mazara del Vallo e Castelvetro)**;

Con la presente, si riferisce che le aree di studio a terra afferenti i comuni di **Castelvetro e Partanna**, risultano assoggettati al vincolo paesaggistico a termini dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 ed ai sensi dell'art.134, lett.c) del



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

AB
GPR



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

medesimo decreto.

In particolare, si evidenzia la presenza dell'area della **Riserva Naturale Orientata della foce del Fiume Belice**, nonché l'immediata vicinanza ad Ovest dell'Area di studio dell'ampio **Parco Archeologico di Selinunte**, dell'estensione di circa 270 ettari, posto in riva al mare fra i due fiumi del Modione ad Ovest ed del Cottone ad Est.

Riguardo all'area di studio marino, fermo restando quanto eventualmente evidenziato dalla competente Soprintendenza del Mare in ordine all'interesse archeologico dei fondali interessati, si segnala la presenza lungo le coste sud- occidentali della provincia di Trapani interessate, di eccezionale rilevanza paesaggistica e ambientale, dei seguenti vincoli:

- **SIC-ZPS ITA 010006 Paludi di Capo Feto e Margi Spanò, altresì vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004**
 - **SIC ITA 010011 sistema dunale di Capo Granitola, Portopalo e foce del Belice, altresì vincolato ai sensi dell'art. 136 de D.Lgs. 42/2004 (per il territorio di competenza provinciale)**
 - **SIC ITA 010020 Isola di Pantelleria —• Area costiera, falesie e Bagno dell'Acqua**
 - **ZPS ITA 010030 Isola di Pantelleria, altresì vincolata ai sensi dell'art. 136 dei D.Lgs. 42/2004, ed area marina circostante**
 - **Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa**
 - **Centro Storico di Mazara del Vallo e relativo lungomare, vincolato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004**
- Appare il caso infatti, di evidenziare, in primo luogo, l'importanza comunitaria del sistema costiero in esame, zona SIC ITA 010011 "Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice", a sostegno delle valenze ambientale, degli habitat e del sistema dunale presente lungo tutta la fascia costiera, comprendendo anche la Riserva Naturale Orientata della "Foce del Fiume Belice", di eccezionale rilevanza per l'integrità del paesaggio, particolarmente suggestivo, e l'importante interesse fitogeografico. >

La **Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5048 del 04/10/2018), ha comunicato quanto segue:

< Premesso che in riferimento alla nota del Dipartimento in indirizzo n. 37752 del 31.08.2018, assunta alla Rubrica Generale d'Ordine in data 3.09.2018 con il n. 4345 avente oggetto come sopra, questo Ufficio, al fine di esprimere le proprie valutazioni in ordine a quanto descritto in oggetto, ha visionato la documentazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in forma integrale pubblicata sul sito web va.minambiente.it.

VISTO il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante li "Codice dei beni culturali e del paesaggio". e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015 di "Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella Provincia di Caltanissetta" pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 31 del 31 luglio 2015;

VISTE le Nonne di Attuazione del Piano Paesaggistico;

VISTI gli atti, le cartografie presenti nella Sezione in intestazione,

questa Soprintendenza comunica di non avere riscontrato significative interferenze negative con il sistema dei beni culturali e paesaggistici tutelati nel territorio della provincia di Caltanissetta.

Si prende atto tuttavia che la Valutazione ambientale Strategica relativa al Piano di sviluppo 2016-2017 della Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale é da intendersi come un insieme di strategie di sviluppo. Trattasi di un documento programmatico di riferimento per il settore elettrico nazionale finalizzato a garantire la migliore copertura del fabbisogno nazionale.

Resta inteso che le azioni operative derivanti da questo Rapporto preliminare che comporranno in futuro



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

25

AB
GAP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

modificazioni dello stato dei luoghi sottoposti a tutela dovranno garantire la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, la minimizzazione e riduzione dell'impatto sul paesaggio anche attraverso l'eliminazione di linee elettriche di bassa, media e alta tensione che interessano aree della provincia sotto . oste al massimo livello di tutela dalle norme di attuazione del Piano Paesaggistico. >

REGIONE TOSCANA

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 7647 del 18/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota di codesta Direzione Generale inviata in data 24.07.2018. acquisita agli atti questo Ufficio il 27.07-2018 (prot. 7166), riguardante la richiesta di considerazioni in merito all'oggetto, comunica quanto segue.

Si prende atto che la valutazione richiesta è effettuata su uno strumento di programmazione, che pertanto non costituisce progetto sottoponibile a parere, ma soltanto una serie di linee di indirizzo e strategie intervento.

Per quanto attiene alla Tutela Archeologica, si osserva come gli indicatori utilizzati per misurare il livello di interferenza dell'area di indagine su quella occupata da beni culturali non tenga conto delle aree di Rischio archeologico. E opportuno prevedere un indicatore specifico per misurare l'interferenza delle opere programmazione con le aree sulle quali sussiste un rischio di presenza di resti archeologici nel sottosuolo, ci tenga conto non solo dei siti documentati allo stato attuale delle ricerche, ma anche delle caratteristiche geomorfologiche, degli indizi forniti dalla fotografia aerea e dalla ricerca d'archivio.

Indicazioni di questo tipo sono riconducibili al *Documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico*, ex art. 25 D. Lgs. 50/2016, comma 1, che deve essere redatto da istituti archeologici universitari o da soggetti in possesso della necessaria qualificazione (ai sensi del D.Lgs. 50/2016. art. 25, comma 2 inseriti nell'apposito elenco reperibile nel Sito www.beniculturali.it (link 'Archeologia Preventiva'); tal documento dovrà in ogni caso essere allegato ai progetti preliminari dei singoli interventi via via sottoposti parere di questa Soprintendenza.

Per, quanto attiene alla Tutela Paesaggistica, la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti è stata individuata dal D.P.C.M 12/12/2005. Per l'amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione, la base di riferimento essenziale per le valutazioni che deve compiere per accertare la compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto è la Relazione Paesaggistica e questa deve contenere tutti elaborati tecnici e gli elementi illustrativi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti, direttive, prescrizioni e ogni altra indicazione del PIT.

In generale si osserva inoltre come il mero dato numerico della superficie occupata da beni d' interesse culturale o paesaggistico non possa di per sé esaurire la valutazione del livello di interferenza con gli stessi; si prende atto pertanto di quanto esplicitato nelle schede dei rispettivi indicatori, riservandosi naturalmente di esaminare e fare le dovute valutazioni sui progetti preliminari relativi ai singoli interventi, secondo la vigente normativa.

Per una migliore previsione delle interferenze è opportuno che venga prodotta contestualmente ai progetti preliminari Una carta in cui siano sovrapposti:

- Gli interventi previsti
- I vincoli Paesaggistici, architettonici, archeologici (con specifica identificazione)
- Le aree a rischio archeologico, segnalazioni, rinvenimenti di interesse archeologico (dal "*Documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico*"). >

- **La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato** (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 15774 del 03/09/2018);

< In riferimento alla nota del 04/07/2018 (pervenuta il 04/07/2018, agli atti prot. n. 0011327 del



AB
GRP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

06/07/2018), relativa al procedimento in oggetto, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, ha avviato le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale sui Piani di Sviluppo in oggetto, questa Soprintendenza, esaminato il Rapporto Ambientale e tutta la documentazione trasmessa, comunica che il territorio di competenza di questa Soprintendenza non risulta interessato dagli interventi previsti dai suddetti Piani. Pertanto non si rilevano criticità, né riguardo alle interazioni dirette o indirette con Beni Culturali e Paesaggistici, né con Beni archeologici ex D. Lgs. n. 42/2004.>

REGIONE VENETO

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 21722 del 27/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota prot.19667 del 24/07/2018 pervenuta allo scrivente Ufficio in data 2407-2018 acquisita al prot. n.0018887 del 26-07-2018 si comunica che il piano di cui all'oggetto è relativo ad ambiti tutelati non di competenza di questo Ufficio. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di, Belluno, Padova e Treviso**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 16398 del 22/08/2018), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota di codesta Direzione Generale n. 19967 del 24-07-2018, (qui pervenuta in data 24-07-2018 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0013892 del 24-07-2018) con cui questo Ufficio veniva a conoscenza del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto, preso atto della documentazione tecnica reperibile presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (link: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1643/2818#collapse>), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale, redatto ai sensi degli artt. 14 15 del D.Lgs. 152/2006, e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.in.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni con riferimento ai contenuti e agli obiettivi del Piano come evidenziati dal Rapporto Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 171/2014 e dell'art. 4 Co. I lett. d) del D.M. 44/2016.

a) **si ritiene esaustiva** l'illustrazione degli obiettivi principali del Piano e l'illustrazione delle relazioni con altri pertinenti piani o programmi e con la pianificazione sovraordinata. Tuttavia, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, sebbene si rilevi come con le azioni di sviluppo di tipo operativo individuate nei Piani non interessino né ricadano sul territorio di competenza, si segnala che l'attuale livello di pianificazione paesaggistica che interessa la Regione Veneto consta nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto, adottato con D.G.R. n. 372 in data 17.02.2009, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio. Si ritiene, pertanto, auspicabile che i Piani di Sviluppo 2016 e 2017 muovano nella direzione di raccordarsi, in ogni caso, con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo P.T.R.C.

b) per quanto di competenza di questo Istituto, **si ritiene non valutabile la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente** e sua evoluzione probabile senza e con l'attuazione del piano, in quanto le azioni di sviluppo di tipo operativo individuate nei Piani non interessano né ricadono sul territorio di competenza di questa Soprintendenza.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

AB
GPR



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

c) per la stessa ragione, si ritiene non valutabile la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli scenari di piano, perché le Azioni Operative che intervengono direttamente sulla rete, introducendo nuove infrastrutture c/o modifiche agli impianti esistenti tali da poter generare interferenze con il contesto e con i valori paesaggistici espressi dal territorio interessano ambiti non di pertinenza di questo Istituto.

d) si ritiene, pertanto, non valutabile la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente di competenza, in quanto nel territorio di riferimento dello scrivente Ufficio non si dà attuazione ad azioni operative ma a misure di carattere gestionale che non si concretizzano in una diversa articolazione fisica delle reti di trasmissione (RTN). Ciononostante, si ritiene utile indicare dei

criteri generali d'indirizzo volti a minimizzare le interferenze delle opere infrastrutturali, al fine sia garantita la massima salvaguardia degli elementi costitutivi e morfologici di beni paesaggistici e culturali. Si auspica, pertanto, siano perseguite e individuate soluzioni che mirino a limitare la visibilità degli impianti, privilegiando, anche per quelli ad alta e altissima tensione, laddove fosse ritenuto possibile, l'impiego di cavidotti interrati in luogo degli elettrodotti aerei, le cui intrinseche caratteristiche - vista la consistenza, l'altezza e continuità sul territorio dei tralicci - generano inevitabili alterazioni dei rapporti prospettici e dei coni di aperta visuale, incidendo sostanzialmente sulla qualità dei paesaggi, specialmente montani e collinari, e sul contesto di siti di interesse monumentale e archeologico. Si considera, inoltre, necessario e auspicabile che gli obiettivi di efficientamento e potenziamento della Rete di Trasmissione Nazionale muovano nella direzione di prediligere azioni operative volte ad integrare e potenziare infrastrutture e tracciati esistenti, riducendo il più possibile l'innesto di nuovi impianti, il cui inserimento sul territorio implica inevitabili ricadute paesaggistiche, a totale o parziale detrimento della qualità dei luoghi. Un'ultima considerazione, in base a quanto si evince nel RA, concerne le cosiddette FRNP (fonti rinnovabili non programmabili), il cui «rapido sviluppo avvenuto recentemente, nonché quello previsto nei prossimi anni, ha determinato la necessità di integrare le tradizionali misure di sviluppo della capacità di trasporto delle reti di trasmissione e distribuzione» (pp. 45-46), generando esigenze «riconducibili a quei fenomeni associati a rischi di congestioni e sovraccarichi su sezioni critiche della rete di trasmissione a livello locale, o legati alla presenza di grandi quantitativi di potenza prodotta, soprattutto da impianti tipicamente non programmabili e in parte aleatori, come la generazione diffusa da fonte rinnovabile, e spesso interconnessi a livelli di tensione inferiori, che necessitano di interventi volti a garantirne la sicurezza e l'affidabilità» (p. 61) e contribuendo, inevitabilmente, ad un sensibile aumento delle difficoltà di gestione e dei rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Si impone, quindi, una riflessione in merito alla necessità di dettare linee strategiche e di indirizzo che limitino la frammentazione generata da dislocazioni puntuali di piccoli impianti produttivi, tali da determinare modifiche diffuse ed eterogenee sul territorio, avviando politiche che mirino alla concentrazione degli stessi, di effettiva rilevanza produttiva e dimensionale, con evidenti vantaggi in termini di preservazione e salvaguardia del paesaggio e di efficienza energetica.

Per quanto concerne la tutela archeologica, verificato che nell'ambito territoriale di competenza non sono in previsione interventi che comportino manomissione del terreno, si comunica che non ci sono valutazioni in merito. Si osserva comunque che, in riferimento ai possibili impatti significativi sul patrimonio archeologico e per la salvaguardia e la minimizzazione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico, va innanzitutto presa in considerazione la presenza di aree e siti archeologici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 12, 13 e 142, c. I lett. m) del D.Lgs. 42/2014, per i quali si richiama alle competenze autorizzative e prescrittive della Soprintendenza. Si evidenzia, tuttavia,

la necessità di prevedere anche una valutazione del potenziale archeologico (D.Lgs. 50/2016, art. 25), al fine di valutare l'impatto che potrebbero avere su eventuali contesti archeologici sepolti tutti quegli interventi che comportino intacco e movimentazione del suolo e del sottosuolo. Si richiama pertanto a quanto previsto in materia



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

RB
GPP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

di accertamenti preliminari dal Protocollo d'intesa Ministero Beni culturali - Terna s.p.a. di cui alla circolare n. 8 dell'11.05.2011 della già Direzione Generale per le Antichità, Servizio II.

e) si ritiene non valutabile la coerenza tra la strategia e le attività di tutela del paesaggio storico, in quanto, come già enunciato, non sono previste azioni operative nel territorio di competenza di questo Ufficio.

f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, in modo verificare in che misura l'attuazione del piano sia coerente con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Sebbene la metodologia proposta appaia molto articolata e complessa, non sembra sufficientemente definita l'elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano. Pur comprendendo la complessità dell'operazione e l'enorme compresenza di variabili, le modalità di calcolo degli indicatori di sostenibilità territoriale relativi alla tutela e alla qualità paesaggistica (Ist07, Ist08, Ist09, Ist10, Ist11, Ist12, Ist13, Ist14, Ist15), basandosi su acquisizioni e calcoli aritmetici, sono tali da restituire valori acritici e quantitativi, che, pur considerando le correzioni interpretative descritte a pagina 275, consentono con difficoltà il reale controllo delle azioni monitorate, rischiando di sottostimare i potenziali effetti prodotti dall'attuazione delle strategie di piano, soprattutto nei riguardi di ambiti ad elevata sensibilità e rischio paesaggistico. Si ritiene, altresì, auspicabile procedere con la definizione dei criteri e le modalità di acquisizione dei dati, allo stato attuale non sufficientemente indagati. Si rammenta, inoltre, che nella fase attuativa del piano le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBAC. Dovrà, inoltre, essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare, dandone contezza tempestiva al MiBAC. >

CONSIDERATO che il Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico), di questa Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 7949-I del 15/03/2019, ha espresso le seguenti valutazioni e osservazioni:

<In riferimento alla nota 19967 del 24.07.2018, con la quale il Servizio V richiedeva l'invio dei pareri da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico, e alla vs. nota di sollecito prot. 7605 del 13.03.19, circa la quale si ritiene opportuno rammentare che codesto Servizio ha inoltrato i pareri ricevuti dalle Soprintendenze territoriali, e richiesti per le vie brevi, solo a partire dal 21 febbraio u.s., lo scrivente Servizio II ha esaminato le valutazioni di seguito elencate:

nota prot. 10577 del 09.08.19, acquisita agli atti con prot. 21921 del 14.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;

nota prot. 7647 dell'I 1.08.18, acquisita agli atti con prot. 22488 del 27.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara;

nota prot. 10065 del 14.08.18, acquisita agli atti con prot. 22103 del 21.08.18, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;

nota prot. 9520 del 16.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;

nota prot. 16398 del 22.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso;

nota prot. 21722 del 27.08.18, acquisita agli atti con prot. 22613 del 28.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

AB
GAP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

- nota prot. 13821 del 27.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
- nota prot. 18841 del 28.08.18. della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. 13329 del 30.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere;
- nota prot. 11394 del 30.08.18, acquisita agli atti con prot. 22870 del 31.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cesena e Rimini;
- nota prot. 4699 del 30.08.18, acquisita agli atti con prot. 22865 del 31.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. 10647 del 30.08.18, acquisita agli atti con prot. 22868 del 31.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. 14291 del 30.08.18, acquisita agli atti con prot. 22846 del 31.08.18. della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. 10900 del 31.08.18, acquisita agli atti con prot. 22845 del 31.08.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. 10825 del 03.09.18, acquisita agli atti con prot. 231-38 del 04.09.18, del Parco Archeologico di Pompei;
 - nota prot. 2129 del 04.09.18, acquisita agli atti con prot. 23250 del 05.09.18, del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
 - nota prot. 12654 del 04.09.18. della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
 - nota prot. 16438 del 04.09.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto;
 - nota prot. 13778 del 05.09.18, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
 - nota prot. 2827 del 06.09.18, acquisita agli atti con prot. 23660 del 10.09.18, del Parco Archeologico di Paestum;

oltre alle seguenti comunicazioni:

- nota prot. 6138 del 13.07.18, del Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
- nota del 03.08.19, acquisita agli atti con prot. 21929 del 14.08.18, della Provincia Autonoma di Bolzano; - nota prot. 70305 del 09.08.18, del comune di Pavia;
- nota prot. 13558 del 14.08.18, dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
- nota prot. 14121 del 17.08.18, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania;
- nota prot. 15006 del 27.08.18, del comune di Vecchiano (PI);
- nota prot. 37752 del 31.08.18, dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana;
- nota prot. 5245 del 10.09.18, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina; • nota del 17.09.18, della Regione Liguria;
- nota prot. 4476 del 24.09.18, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani;
- nota prot. 5048 del 04.10.18, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta.

Nelle note sopra citate sono state evidenziate diverse criticità che possono essere così sintetizzate:



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

30

AB
9/10



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

- preso atto del livello ancora preliminare della progettazione, è stata sottolineata da più parti la necessità di valutare il rischio archeologico dei territori interessati dal Piano, anche laddove non insista un vincolo archeologico ex D.Lgs. 4212004 o non vi siano specifici provvedimenti di tutela, corredando i vari interventi che dovessero essere proposti con il documento di VIArch redatto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- si è sottolineato il fatto che nella Valutazione del rischio archeologico vanno prese in considerazione tutte le Carte Archeologiche elaborate dalle Soprintendenze e alcuni strumenti di pianificazione territoriale, come per es. i Piani Regolatori comunali, nei quali sono segnalati i siti non oggetto di vincolo ma che comunque si configurano come "aree a rischio archeologico". Nello specifico, poi, si fa presente che nel 2018 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia nel quale sono presenti direttive e prescrizioni d'uso che potrebbero assumere particolare rilevanza nella «valutazione di possibili alternative del PdS nel tratto regionale Opicina-Redipuglia»;
- è stato ricordato che nella normativa vigente «nel caso di lavori pubblici i costi dell'assistenza archeologica ed, eventualmente, di scavi archeologici sistematici, sono a carico del committente»;
- è stata fatta presente la possibilità che, nel caso di scoperte di resti di particolare rilevanza, si possa valutare la eventualità di predisporre una conservazione in loco;
- la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona fa presente che 5 degli interventi che interesseranno il territorio di competenza «non risultano riportati nella "Sintesi non tecnica dei Piani di Sviluppo 2016 e 2017» e chiede pertanto che il Proponente fornisca chiarimenti in merito;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari «evidenzia il fatto che la Puglia è una regione che, negli ultimi 10 anni, ha costantemente soddisfatto la produzione interna di energia elettrica, anche presentandone un consistente surplus, e che pertanto andrebbe opportunamente valutato un ridimensionamento della pianificazione degli interventi di eventuale nuova realizzazione in tale parte di territorio nazionale»;
- si richiama infine l'attenzione sull'interesse archeologico dei fondali marini, specialmente per quanto riguarda la Regione Sicilia.

Ciò premesso, si chiede in primo luogo che le osservazioni pervenute, e sin qui sinteticamente riportate, vengano tenute in considerazione nelle successive fasi progettuali.

Visto poi il livello di progettazione delle opere previste dal Piano di Sviluppo in oggetto, si segnala la necessità di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, e di eseguire degli studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.

In proposito si deve ricordare che, per quanto attiene la tutela archeologica, tutti gli interventi previsti dovranno essere corredati dal documento di VIArch redatto ai sensi dell'art. 25, comma I, del D.Lgs. 50/2016, e assoggettati al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico e/o paleontologico.

Nel caso di rinvenimenti di particolare rilevanza nel corso delle indagini preventive che dovessero essere prescritte ai sensi del comma 8 dell'art. sopra citato, le Soprintendenze territoriali potranno poi dettare ulteriori prescrizioni volte alla tutela e alla conservazione del patrimonio archeologico dello Stato.

Si rammenta infine che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, all'art. 5 comma i lettere

AB
CRO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

a) e b). comma ii lettera a) e comma iii disciplina il tema della politica del riassetto del territorio, che fin dalle fasi di programmazione strategica deve ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto mediante la partecipazione attiva degli archeologi alle politiche di assetto del territorio.>;

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
questa Direzione Generale del MIBAC
ESPRIME**

sulla proposta di Piano di Sviluppo 2016 della RTN, sulla proposta di Piano di Sviluppo 2017 della RTN, sul relativo Rapporto ambientale e sul relativo Piano di monitoraggio il seguente parere positivo motivato

- Per quanto attiene al rapporto di ogni singolo PdS con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, in relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello, dovranno essere attuati, nelle fasi successive, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del piano paesaggistico regionale, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale.

Gli elaborati dei Piani Paesaggistici regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale;

Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione dei singoli PdS potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli ex lege, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc...) e andrà valutata la probabile evoluzione senza l'attuazione del piano (ad esempio considerando le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di revisione e aggiornamento, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice);

- Tra le componenti che potrebbero essere potenzialmente interferite dagli interventi previsti Dai PdS, oltre ai "beni paesaggistici", è stato correttamente inserito anche il "paesaggio", quindi ambiti territoriali non espressamente vincolati, recependo così la richiesta fatta da questo Ministero con i precedenti pareri resi in ambito di VAS.

Si deve rilevare, tuttavia, come già fatto notare in ambito VAS PdS 2012 e successivi, come tale componente non sia stata ancora sufficientemente declinata ed esplicitata, alla stregua delle altre componenti elencate ai fini della definizione della "qualità ambientale del territorio", soprattutto se messa in relazione alle attività di copianificazione paesaggistica, attualmente in corso tra MiBAC e amministrazioni regionali.

Si ribadisce, pertanto, che il "paesaggio", nella sua accezione più ampia, prescinde dai fattori qualitativi ed estetici che solitamente connotano il "bene paesaggistico" dichiarato con provvedimento di tutela per il notevole interesse pubblico, ovvero sottoposto a salvaguardia ope legis. Tale considerazione è in linea sia con il concetto di paesaggio introdotto dalla Convenzione Europea del Paesaggio (*la Convenzione riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che posso essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati - Art. 2*), sia con il dettato dell'articolo 131 del Codice che definisce il paesaggio "(... ..) il territorio espressivo di identità, il cui carattere



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4545

dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

RB 2
GMP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V – Tutela del Paesaggio

deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" che con quello dell'art. 143 del medesimo D.Lgs n. 42/2004 che, di fatto, ha recepito i contenuti della Convenzione, orientando la pianificazione paesaggistica su tutto il territorio regionale e, quindi, su tutto il paesaggio, anche quello "quotidiano" e finanche degradato.

Pertanto, nell'analisi del territorio-paesaggio, anche nelle successive fasi di attuazione dei PdS, andrà posta la dovuta attenzione all'individuazione di eventuali ulteriori contesti, diversi dai beni paesaggistici dichiarati con specifico provvedimento, che il piano paesaggistico regionale potrebbe sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

- Alla luce di quanto sopra rilevato, andrà adeguatamente verificata e documentata la coerenza degli interventi vecchi e nuovi, previsti fino al PdS 2017 compreso, con la *pianificazione territoriale paesaggistica regionale*, tenuto conto dell'aggiornamento in itinere degli strumenti di pianificazione presi a riferimento alla luce dei processi di copianificazione in atto e di revisione e adeguamento dei vecchi vincoli paesaggistici, come già segnalato in esito alle VAS dei precedenti PdS. A tal fine è utile di nuovo ribadire che l'attuale normativa di settore, Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede che, "(... ..) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette" (art. 145, comma 3, del D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.).

- Si richiama altresì la necessità di procedere sempre alla verifica della coerenza esterna del PdS anche con i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, come del resto risulta essere stato recepito da Terna SpA nel caso dei PdS in valutazione. Tale verifica dovrà essere garantita anche nelle fasi di successiva attuazione dei PdS 206 e 2017;

- Facendo riferimento a quanto riportato all'Allegato IV, riportante le specifiche per il calcolo degli indicatori di sostenibilità ambientale, si suggerisce, al fine di valutare compiutamente la sostenibilità paesaggistica ed il monitoraggio degli interventi, di prendere in considerazione anche un indicatore relativo alla valutazione dell'impatto ambientale cumulativo degli eventuali impianti FER da connettere, dato che, soprattutto se si fa riferimento ad impianti eolici e fotovoltaici, le previsioni di sviluppo potenziale sono molto alte, interessando, in particolare per gli impianti eolici, le regioni del Centro-Sud Italia e Isole Maggiori, dove sono maggiormente concentrate le aree ventose, come già dichiarato da Terna SpA anche nei precedenti Piani di Sviluppo;

- Per quanto attiene al Monitoraggio VAS dei PdS, Terna SpA dovrà esplicitare come sono stati considerati, nella redazione del Piano e del Rapporto Ambientale, i risultati del monitoraggio relativo alle fasi di attuazione degli interventi previsti nei piani precedenti.

Il monitoraggio dovrà tener conto del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica, anche in relazione alla quantificazione degli effetti complessivi derivanti dall'attuazione dei vari Piani di Sviluppo. In particolare, andrà posta massima attenzione progettuale e programmatica, in relazione alla fasi di attuazione dei PdS, ai potenziali effetti cumulati, riferiti alle azioni previste dai due PdS in esame, per l'area territoriale della provincia di Bologna, in riferimento alla quale, anche nel parere della Soprintendenza competente (sopra riportato) sono state segnalate delle potenziali criticità;

- Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici territoriali del MIBAC e dagli Uffici di settore delle Regioni e Province autonome, si rimanda ai



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V - Tutela del Paesaggio

rispettivi pareri, come sopra integralmente riportati, compreso il parere del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione dei PdS 2016 e 2017 e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione dei Piani e delle attività di monitoraggio dei Piani stessi, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

RACCOMANDAZIONI:

- Come già evidenziato negli anni passati, considerata la natura eterogenea dei livelli di approfondimento progettuale degli interventi presenti nel PdS, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli uffici periferici del MiBAC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui TERNA dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali dei singoli elettrodotti, stazioni e sistemi di accumulo non convenzionali (fase di VIA e successiva fase autorizzatoria ed esecutiva):
 - a) - Per quanto attiene alle successive fasi di progettazione delle opere, soprattutto per gli elettrodotti, venga ulteriormente messa a punto la fase di valutazione per l'individuazione delle fasce di fattibilità, con particolare riferimento alla preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiBAC che dovrà avvenire prima di attivare i tavoli di concertazione con gli enti locali, al fine di acquisire un quadro complessivo delle criticità paesaggistiche, dei vincoli ed di ogni altro elemento di attenzione, inerente alle esigenze di tutela, che possa orientare al meglio la successiva localizzazione del tracciato;
 - b) - Ai fini di un migliore inserimento paesaggistico delle linee aeree, ove tecnicamente possibile, dovranno essere utilizzati i sostegni di ultima generazione (monostelo, traliccio tipo Foster o Rosental- Dutton) avendo accortezza di occultare la parte di fissaggio al terreno con opere di ingegneria naturalistica, partendo dalla considerazione che - soprattutto nelle tensioni del 380 mila volt e del 150 mila volt - ogni inserimento paesaggistico è, nei fatti, una forzatura che potrebbe essere resa più accettabile con una migliore qualità architettonica dei manufatti impiegati.
 - c) - Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/ affiancamento delle linee elettriche di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di territorio.
 - d) - Considerata l'orografia del terreno dovrà essere ricercata la migliore soluzione progettuale che consenta di evitare il posizionamento dei sostegni nelle creste delle alture e, allo stesso tempo la possibile riduzione del numero degli stessi.
 - e) - Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le linee elettriche e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D.L.gs 42/2004) e di quelli storici; a tal fine potranno essere previsti anche tratti interrati, ove tecnicamente possibile.
 - f) - I sostegni dovranno avere un trattamento superficiale non riflettente con cromia che si integri a seconda dell'ambiente circostante.
 - g) - Nel caso le linee elettriche debbano interferire con uliveti secolari o piantumazioni di pregio a filari, si ritiene debba essere evitato, per quanto possibile, il posizionamento di sostegni che vadano ad alterare il "sesto" d'impianto;
 - h) - In caso di impianti che prevedano la realizzazione di scavi, la procedura da seguire sarà quella stabilita dal Protocollo d'intesa tra MiBAC e Terna Spa - in particolare agli artt. 1, 2, 3 - siglato il 28-04-2011 e allegato alla Circolare n. 8 del 11-05-2011 dell'allora Direzione Generale per le Antichità;
 - i) - Resta inteso che in tutte le fasi previste negli articoli sopracitati, le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi ex novo o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel



AB 2
MOP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico di TERNA) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti di TERNA sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze per i beni archeologici competenti.

l) - La Società TERNA S.p.A. dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.s. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze per i beni archeologici competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze.

m) - Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del PdS, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che la Società TERNA S.p.A. predisponga, in accordo con le Soprintendenze per i beni archeologici competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere).

n) - Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.

o) - I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera.

p) - Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici impreveduti definite per il tracciato dell'opera principale.

q) - La Società TERNA S.p.A. dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.

r) - Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.

Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e che sulla base



AB 2
CNR



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D.Lgs. 50/2016.

s) - Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA.

t) - Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del D. Lgs 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati, per esempio inserendo filari di alberature. Tali interventi saranno oggetto di specifici elaborati del progetto definitivo da sottoporsi all'approvazione preventiva delle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti.

u) - Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nei progetti presentati da TERNA dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. Al fine di rendere stabili le opere di mitigazione vegetazionale TERNA dovrà garantire la permanenza delle suddette opere e la loro manutenzione.

v) - TERNA in fase di VIA e in fase autorizzativa dovrà dimostrare, con adeguate simulazioni fotorealistiche, che le coloriture adottate per i tralicci localizzati in aree di particolare pregio paesaggistico siano coerenti con i cromatismi naturali prevalenti della vegetazione circostante, ovvero con toni scuri in presenza di vegetazione boschiva, laddove non contrastanti con le norme di sicurezza del volo aereo;

z) - Particolare attenzione dovrà, infine, essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al DLgs 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali;

- Ai fini dell'acquisizione dei dati sul paesaggio e patrimonio culturale (banche dati georeferenziate e non), si suggerisce di verificare, oltre al SITAP, la possibilità di ottenere informazioni utili ai fini della VAS del PdS, consultando anche altri siti MiBAC di seguito elencati:

a) **SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico)**, afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: www.pabaac.beniculturali.it (contatti e richieste agli indirizzi: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it);

b) **VINCOLI IN RETE** per la ricerca dei beni culturali di tipo alfanumerico e cartografico, consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (contatti e richieste all'indirizzo e-mail: is-cr.segreteria@beniculturali.it);



AB
GAP



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

- c) **CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale**, afferente all'ISCR - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it> (contatti e richieste all'indirizzo e-mail: is-cr.segreteria@beniculturali.it);
- d) **Ufficio MiBAC Patrimonio Mondiale UNESCO**, con la lista dei siti italiani Unesco, consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.beniculturali.it>;
- e) **CATALOGO GENERALE DEI BENI CULTURALI** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo:
http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action?timestamp=1437647489671;
- f) **ATLANTE DEI CENTRI STORICI** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: <http://151.12.80.71/iccdms/index.html>;
- g) **AEROFOTOTECA NAZIONALE** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/98/aerofototeca-nazionale>

- Per le **integrazioni e i necessari approfondimenti, nelle successive fasi di attuazione dei PdS**, anche ai fini di più oculata e attenta localizzazione dei singoli interventi e per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione dei Piani stessi, comprese le **eventuali necessarie autorizzazioni** da acquisire per la realizzazione degli interventi, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle **norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali e dei piani di gestione dei siti UNESCO**, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

- art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
- art. 10 – Beni Culturali;
- art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
- art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
- art. 134 – Beni Paesaggistici;
- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) – aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani paesaggistici regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) – zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni;

- il **Piano di Monitoraggio** risulta essere stato meglio definito e implementato, recependo le indicazioni e osservazioni rese nei pareri VAS riferiti alle precedenti annualità dei PdS.

Risulta implementato il set degli indicatori riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) associati ai suddetti riferimenti di tutela previsti dal Codice D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., nel caso di aree territoriali o beni culturali eventualmente interferiti, direttamente o indirettamente, dalle azioni, dalle misure e dagli interventi previsti dai PdS 2016 e 2017.

Si raccomanda di mantenere, tra gli indicatori di monitoraggio, anche quello riferito al consumo del suolo e al bilancio attivo di nuove aree rinaturalizzate a seguito delle dismissioni e demolizioni di linee e/o manufatti





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

obsoleti, rapportando il tutto, in termini di percentuale, a quanti dei suddetti interventi risultino all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico

Dovrà essere comunque considerato e garantito, anche attraverso apposite intese con Terna SpA, il ruolo degli Uffici territoriali del MIBAC nell'ambito delle attività di monitoraggio VAS dei Piani di Sviluppo.

Si ricorda che il Report annuale di monitoraggio andrà sempre trasmesso anche a questa Direzione Generale per le opportune verifiche e valutazioni.

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MIBAC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministro per i beni e le attività culturali) e recepite dal proponente (Terna S.p.A.) e dall'autorità procedente (Ministero dello Sviluppo Economico), ai fini dei successivi adempimenti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Gilda Di Pasqua

Gilda Di Pasqua

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)

Riccardo Brugnoli

Riccardo Brugnoli

Il Dirigente del Servizio V – Tutela del Paesaggio
Arch. Roberto Banchini

Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gino Famiglietti

Gino Famiglietti

Collaborazione tecnica:
Dott. Geologo Roberto Chiochini



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI